



Ufficio stampa

# Rassegna stampa

8 ottobre 2009

Responsabile :

Claudio Rao (tel. 06/32.21.805 – e-mail:[claudio.rao@oua.it](mailto:claudio.rao@oua.it))

## SOMMARIO

- Pag 3 RIFORMA FORENSE: La riforma forense a passo di lumaca (italia oggi)
- Pag 4 PROFESSIONI: Professioni, a Fini la richiesta per un'indagine conoscitiva (italia oggi)
- Pag 5 AVVOCATI: L'avvocato come l'ufficiale (italia oggi)
- Pag 6 AVVOCATI: Processo, atti senza carta (italia oggi)
- Pag 7 AVVOCATI: Recupero crediti una volta (italia oggi)
- Pag 8 STUDI DI SETTORE: Studi di settore corretti in corsa (il sole 24 ore)
- Pag 9 STUDI DI SETTORE: I passaggi (il sole 24 ore)
- Pag 10 STUDI DI SETTORE: Studi, al via i questionari 2009 (italia oggi)
- Pag 12 PROCESSO FALLIMENTARE: Corruzione giudiziaria per il giudice delegato (il sole 24 ore)
- Pag 13 EUROPA: Giustizia, maggioranze qualificate (italia oggi)
- Pag 15 EUROPA: La presidenza svedese mette al centro i cittadini (italia oggi)
- Pag 16 DIRITTI DELL'UOMO: Diritti dell'uomo, ricorsi sprint (italia oggi)
- Pag 17 CODICE DELLA STRADA: A giudizio senza querela (italia oggi)

## ITALIA OGGI

Lo stato dei lavori a Palazzo Madama

### **La riforma forense a passo di lumaca**

Riforma forense a passo di lumaca. La Commissione giustizia del Senato guidata da Filippo Berselli, in due sedute, ha esaminato finora gli emendamenti relativi ai primi 6 articoli del testo redatto dal comitato ristretto. Settimana prossima si procederà all'esame dei pareri e al voto. Poi, si ripartirà dall'articolo 7. Ma di questo passo, dato che il disegno di legge è composto da 65 articoli e gli emendamenti sono 270, si preannuncia un iter tutt'altro che spedito. Quantomeno sembra difficile, a oggi, prevedere che il ddl arrivi all'aula entro la fine dell'anno, come richiesto a gran voce dalle camere penali al loro congresso straordinario di Torino (si veda ItaliaOggi del 3 ottobre). **Chi invece non sembra preoccupato dalla tempistica è Maurizio de Tilla, presidente dell'Oua, che preferisce concentrarsi sui contenuti. «È evidente che il nostro testo iniziale, oltre a essere stato modificato dal comitato ristretto», ha detto, «con gli emendamenti rischia di essere totalmente snaturato. È quindi prioritario che alcuni punti fermi ci siano: e parlo dei minimi tariffari, del divieto di patto di quota lite, di un forte rigore nell'accesso e nella formazione. Questi sono elementi che non si possono eludere. La mia opinione, quindi, è che non si debba essere perentori sui tempi della politica, ma sui contenuti». «Sono comunque fiducioso», ha continuato de Tilla, «e su questo ho ricevuto rassicurazioni anche dal sottosegretario Casellati, che il testo non sarà stravolto. Per quel che riguarda i tempi, il comitato ristretto ha lavorato bene, il Governo sta esaminando gli emendamenti e poi è necessario che la politica consulti l'avvocatura e si apra il dialogo con la politica. La categoria quindi non deve assumere posizioni rigide ma restare unita in quanto a iniziative e proposte da presentare». «Detto questo siamo favorevoli all'iniziativa delle camere penali», ha concluso il presidente dell'Oua, «e se c'è la possibilità di regolamentare le specializzazioni senza bisogno della legge ben venga. Ma per l'intera categoria il punto nodale della riforma restano i minimi tariffari».**

*Gabriele Ventura*

## ITALIA OGGI

### **Professioni, a Fini la richiesta per un'indagine conoscitiva**

Riparte la riforma delle professioni. L'ufficio di presidenza congiunto delle commissioni giustizia e attività produttive della Camera ha deliberato infatti le audizioni dei professionisti. Che partiranno il prossimo 15 ottobre. In merito, è stata presentata richiesta al presidente della Camera, Gianfranco Fini (nella foto), che dovrà autorizzarla. Lo ha reso noto Maria Grazia Siliquini, relatore in Commissione giustizia del testo unificato di riforma delle libere professioni, che raccoglie sette progetti di legge redatti nelle precedenti legislature. «Le audizioni», ha detto Siliquini, «erano già state decise dalle commissioni congiunte il 22 luglio: oggi è stato fatto un ulteriore passo in avanti, stabilendo di procedere alle audizioni mediante indagine conoscitiva ex art. 144 del regolamento della Camera dei deputati, che è stata formalmente richiesta al presidente della Camera Fini che dovrà autorizzarla». «La delibera prevede», ha continuato Siliquini, «tempi ristretti per l'indagine conoscitiva, che dovrà essere esaurita entro il mese di dicembre. Essa permetterà di trasfondere nei verbali tutte le dichiarazioni dei professionisti e darà modo ai commissari e ai parlamentari di rileggere, nel proseguo, tutte le osservazioni presentate». «L'inizio delle audizioni», ha spiegato il relatore, «è previsto per giovedì 15 ottobre. Pertanto, entro la fine dell'anno, sarà completata la fase conoscitiva e in questo modo, per gennaio, avremo elaborato il testo base, che terrà conto anche le valutazioni degli professionisti». *Gabriele Ventura*

## ITALIA OGGI

Notifiche

### **L'avvocato come l'ufficiale**

La notificazione effettuata dall'avvocato tramite il servizio postale si perfeziona in modo analogo a quanto avviene nel caso di notificazione dell'ufficiale giudiziario a mezzo del servizio postale. Lo afferma il Tar Veneto con la sentenza n. 2393 depositata in data 11 settembre 2009.

Il Collegio esordisce affermando che l'art. 3, comma 3, della legge n. 53/1994, quanto agli effetti della notificazione effettuata dall'avvocato a mezzo del servizio postale, rinvia all'art. 4 della legge, che riguarda la notificazione degli atti processuali a mezzo posta n. 890/1982; ne consegue che la notificazione effettuata dall'avvocato a mezzo del servizio postale si perfeziona in maniera analoga a quanto avviene nella notifica a mezzo servizio postale da parte dell'ufficiale giudiziario.

Difatti, in virtù del menzionato rinvio, si legge nella sentenza, è da ritenere che il meccanismo anticipatorio del momento perfezionativo della notifica alla consegna del plico all'ufficiale postale, come vale per l'ufficiale giudiziario, valga anche per l'avvocato che si avvale della facoltà di cui alla legge n. 53/1994.

A tal proposito, prosegue il Collegio, occorre tener presente che la Corte costituzionale, con decisione n. 477 del 20/11/2002, ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 4, comma 2, della legge n. 890/1982. In seguito a tale pronuncia, l'orientamento della Corte di cassazione è nel senso che, in caso di notifica effettuata dall'avvocato a mezzo del servizio postale, la stessa si deve considerare effettuata dal notificante al momento dell'affidamento del plico alle poste (Cass., sez. trib., 5 agosto 2004, n. 15081).

«Di conseguenza», conclude la sentenza, «il Collegio è dell'avviso che nel caso di specie la notificazione del ricorso possa ritenersi perfezionata con la consegna del plico all'ufficio postale da parte dell'avvocato nel 60° giorno dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato e pertanto il ricorso in epigrafe non è tardivo e la relativa eccezione deve essere respinta (così Tar Lazio III-ter n. 7006 del 2009)». *Giambattista Rizza*

## ITALIA OGGI

Debutta la sperimentazione promossa dalla Camera penale di Roma

### Processo, atti senza carta

Si comincia dal gip e tribunale del riesame

Vita più facile per gli avvocati romani alle prese con il rilascio copie informatizzate presso l'ufficio gip e il Tribunale per il riesame per una sensibile diminuzione dei costi. La sperimentazione promossa dalla Camera penale di Roma circa sei mesi fa in partnership con i ministeri dell'innovazione tecnologica e della giustizia entrerà nella fase operativa dalla fine di ottobre e una volta terminata, sarà allargata a tutto il territorio nazionale. Buone notizie, dunque: dal primo tavolo tecnico di marzo 2009, finora la squadra si è incontrata a ritmi serrati, di media ogni 15 giorni, e ora finalmente ci siamo. «La prossima riunione del 23 ottobre sarà quella conclusiva per varare il sistema di rilascio copie», spiega il presidente della Camera penale romana Gian Domenico Caiazza. L'avvocato racconta a ItaliaOggi gli sviluppi dell'ultima ora di un'avventura iniziata in maniera quasi casuale da un incontro tra gli avvocati e il ministro Brunetta: «In occasione dello sciopero bianco dei dipendenti pubblici, parlando del funzionamento degli uffici giudiziari, gli avevamo rappresentato le difficoltà di un sistema, il Tiap, che fotografa le pagine dei fascicoli processuali non permettendone la navigabilità e a costi piuttosto alti per la difesa». Un'evidente disparità nel principio costituzionale di parità tra accusa e difesa fa notare Caiazza: «Finora noi avvocati per avere la copia integrale del fascicolo, abbiamo comprato un cd al costo di quasi 300 euro che una volta inserito nel pc, apre delle mere fotografie di pagina senza nessuna possibilità di interagire con il sistema viceversa navigabile per il pm con un notevole risparmio di tempo e di costi». Conclusione: solo il 10% degli avvocati ha acquistato finora il cd che così pensato può essere solo stampato finché non è arrivata la soluzione. «Ci abbiamo messo tre anni», ricorda, «ma alla fine il sistema Tiap è stato riconvertito in Adobe e il pdf fotografico in Ocr, riconoscimento ottico dei caratteri: programma dedicato alla conversione di un'immagine contenente testo, solitamente acquisita tramite scanner in testo digitale modificabile con un normale editor». Diventa così possibile fare ricerche per voce, crearsi degli indici, in pratica comporsi e ricomporsi il documento secondo le proprie esigenze: «Ora», esemplifica l'avvocato, «se vorrò vedere quante volte è comparsa la parte o un dato teste, potrò farlo perché il sistema me lo permetterà». Si è scelto di partire da Roma perché si tratta dell'unico foro italiano che con Cremona scannerizza tutti gli atti processuali contro il 93% del paese che non lo fa (dati Osservatorio delle camere penali).

Tre gli step previsti: incentivare la dematerializzazione degli atti processuali in modo che la difesa sia in posizione paritaria con l'accusa a cominciare dalla navigabilità del documento da parte di tutti, la drastica riduzione dei costi a normativa invariata, magari sostituendo il cd con una più economica e maneggevole pen drive e l'accesso da remoto agli uffici e agli atti in termini di richiesta, pagamento e rilascio copie.

«Il primo obiettivo è già raggiunto», risponde Caiazza, «manca solo il caricamento dei dati sui server dopodiché staremo a vedere come risponderà il sistema alla mole di richieste degli avvocati». Un primo passo verso la consolle dell'avvocato con la mente all'agenda del magistrato che già c'è nel pct. E veniamo al capitolo costi: «Se per decreto interministeriale i costi delle copie informatiche sono parametrati al supporto sul quale ne viene rilasciata copia, nello specifico il costosissimo e inutilizzabile cd rilasciato finora potrebbe essere sostituito dalla penna usb su cui caricare in tempo reale il fascicolo. L'abbattimento del costo potrebbe essere notevole». Terzo step e sarà la prossima sfida: l'accesso da remoto agli uffici giudiziari per presentare memorie, riceverle dal giudice, fare istanze, notifica degli atti. Tutto attraverso la posta elettronica certificata. «Gli avvocati», conclude il presidente della Camera penale di Roma, «dovranno essere dotati di smart card come già avviene nel civile mentre negli uffici giudiziari che ricevono le mie istanze e memorie sarà necessario organizzare un protocollo informatico degli atti di ingresso con personale formato e dedicato alla sola ricezione». *Marzia Paolucci*

## ITALIA OGGI

Cassazione, chiarimenti che hanno portato all'avvertimento per l'avvocato

### **Recupero crediti una volta**

Sanzionato il legale che duplica la procedura

Avvocato sanzionato se recupera due volte lo stesso credito. La duplicazione della procedura costituisce violazione dei di dignità, correttezza e probità. Applicando questo principio, formulato dalla Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 9 settembre 2009 n.19402 a un legale è stata applicata la sanzione dell'avvertimento. Lieve, ma pur sempre una sanzione disciplinare. Il professionista in questione, una volta dichiarato di avere ottenuto il pagamento della somma, per cui aveva avviato un'azione esecutiva, ne ha incominciata una nuova per somme non dovute e quietanzate e per spese non liquidate dal giudice. Ma vediamo di illustrare i fatti. Un avvocato ha avuto da una società il mandato per il recupero di un credito e ha avviato la procedura di pignoramento dei crediti presso terzi.

All'udienza un sostituto dell'avvocato in questione ha dichiarato che il debitore aveva pagato tutto il dovuto e il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato l'estinzione della procedura a spese compensate (cioè senza riconoscimento di diritti e onorari a favore del legale del creditore).

L'avvocato ha sostenuto che il suo sostituto in udienza non si era attenuto alle sue istruzioni e aveva fatto una sbagliata dichiarazione di avvenuto pagamento. Questo avvocato per rimediare all'errore, però, non ha fatto opposizione al provvedimento del giudice; il professionista ha, invece, notificato un nuovo atto di precetto (atto preliminare all'inizio dell'esecuzione) al debitore per l'importo di Euro 1,75 di spese liquidate in decreto ingiuntivo, secondo l'avvocato, non pagate; il precetto conteneva l'addebito di oltre mille euro per spese, competenze ed onorari; dopo il precetto l'avvocato ha mandato avanti un pignoramento immobiliare e ha rinunciato alla procedura solo dopo l'incasso di oltre 1.300 euro. Per questi fatti l'avvocato è stato sottoposto a sanzione disciplinare, che gli è stata applicata in primo grado nella forma della censura, ridotta in secondo grado ad avvertimento. L'avvocato ha, però, proposto, senza successo, ricorso in cassazione.

Il legale ha chiesto alla Cassazione di verificare che nel corso del procedimento era stata data la prova dell'effettività del credito. La cassazione non ha accolto questa impostazione e ha richiamato gli accertamenti del Consiglio nazionale forense. Agli atti è rimasto fermo che l'avvocato aveva riconosciuto per interamente pagato il capitale e le spese chiedendo la liquidazione delle spese della procedura e che il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato estinta la procedura esecutiva a spese compensate. All'Ordine degli avvocati è sembrato strumentale il secondo atto di precetto, visto che il credito era stato estinto e quietanzato, sia perchè le spese del procedimento erano state compensate. Da qui la conclusione. La pretesa di ottenere somme ulteriori non dovute e l'avvio di un'ulteriore procedura esecutiva per un credito inesistente integrano violazione dei doveri di dignità, decoro e correttezza e violazione dell'articolo 49 del codice deontologico forense che vieta espressamente al professionista legale di aggravare, con azioni plurime la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela del proprio cliente.

Nessun significato assolutorio è stato dato al fatto che debitore, su consiglio del proprio legale, abbia pagato le ulteriori spese. Il pagamento è stato, infatti, effettuato per evitare ulteriori spese (trascrizione del pignoramento e successive). Ma il pagamento non poteva essere inteso come riconoscimento del debito. La cassazione rileva, infine, che l'avvocato non ha fatto opposizione all'ordinanza del giudice dell'esecuzione che ha estinto la procedura esecutiva. Proprio la mancanza di opposizione ha avuto l'effetto di considerare accettata l'ordinanza stessa, nella quale si dichiarava interamente pagato il debito. Insomma la cassazione rileva che in caso di errore nella dichiarazione di saldo, anziché cominciare una nuova procedura esecutiva, si doveva impugnare l'ordinanza del giudice dell'esecuzione. *Antonio Ciccia*

## IL SOLE 24 ORE

Misure anticrisi. Raccolta di dati 2009 da associazioni e ordini per alleggerire Unico 2010

### Studi di settore corretti in corsa

Per gli studi di settore partono le manovre per alleggerire il peso di Unico 2010, tenendo conto degli effetti della crisi economica. Decolla, infatti, la campagna informativa sui dati del 2009 da parte di Sose con la collaborazione delle associazioni di categoria e degli ordini che vorranno dare il loro contributo. La raccolta avverrà in tre tappe e con l'abbandono, quest'anno, dei questionari "liberi", i cui dati l'anno scorso si erano rivelati poco significativi. Intanto, al ministero dell'Economia sono allo studio anche gli interventi per la proroga delle revisioni relative all'anno di imposta 2009, che non hanno avuto il parere delle associazioni di categoria e degli ordini all'interno della commissione di esperti.

**La nuova raccolta dati.** La raccolta riguarderà dati di contabilità dei contribuenti che saranno trasmessi in forma anonima da parte delle associazioni alla Sose. In questo periodo, infatti, sono stati fissati i protocolli tra associazioni, Società per gli studi di settore, e società di software per rendere i flussi di trasmissione alla Sose più rapidi dell'anno scioio. In questo modo, entro metà novembre è previsto un invio dei dati relativi ai primi sei mesi del 2009. Successivamente sarà effettuato un aggiornamento dei mesi da luglio a settembre e, infine, di tutto l'anno in corso. La mancata riproposizione del questionario in forma libera è dovuta al mancato successo di questa modalità l'anno scorso. Pare, infatti, che siano arrivati non più di 8mila questionari compilati e che, quindi, i dati relativi a più di 300 mila contribuenti complessivamente raccolti all'inizio di quest'anno siano derivati quasi completamente dalle associazioni. I dati dei questionari compilati, inoltre, vengono ritenuti poco significativi perché inviati quasi esclusivamente da soggetti in difficoltà, per cui la rappresentazione della platea dei contribuenti sarebbe risultata eccessivamente "pessimistica" rispetto alla crisi.

**Correttivi e revisioni.** La raccolta dei dati ripropone, dunque, la questione dei correttivi anche per il 2009, come già avvenuto per il 2008. Per questo sarà opportuno un intervento legislativo di "copertura", come era accaduto lo scorso anno. E con esso, evidentemente, anche la ripresa della questione della 'revisione degli studi da applicare per la prima volta (dopo le correzioni) all'annodi imposta 2009. Nell'incontro di metà settembre (si veda «Il Sole 24 Ore» del 17 settembre 2009) le associazioni non avevano espresso il parere sugli studi revisionati. Era, infatti, mancato il tempo per arrivare a un controllo sui modelli elaborati dall'amministrazione finanziaria. La macchina di Sose e delle associazioni, oltre che dell'amministrazione finanziaria, si era potuta mettere in moto solo nella tarda primavera per la revisione degli strumenti applicabili al 2009, visto che fino a quel punto aveva tenuto banco l'elaborazione dei correttivi per il 2008. Dato il poco tempo a disposizione le associazioni non avevano dato il loro parere agli strumenti elaborati fino a metà settembre. Tra questi c'è anche quello relativo all'edilizia, che dovrebbe segnare il varo della regionalizzazione degli studi. A fine settembre, a seguito della presa di posizione delle associazioni, non è stato pubblicato il provvedimento delle Entrate con l'approvazione delle revisioni. Questo a rigore potrebbe comportarne la non applicabilità sul 2009. Circostanza quindi che conferma di fatto l'indicazione già data dal sottosegretario all'Economia, Daniele Molgora (si veda «Il Sole 24 Ore» del 26 agosto), che la proroga delle revisioni resti all'ordine del giorno del ministero. Anche perché, se la norma sui "correttivi" fa riferimento alla crisi ed è ancora spendibile, quella sulle revisioni fissa un termine più difficilmente aggirabile.

**Moratoria dei pagamenti.** Per le aziende in crisi inoltre, il Governo, in una risposta data a un'interrogazione alla commissione Finanze della Camera, proposta da Maurizio Fugatti (Lega Nord), ha precisato che, per facilitare l'applicazione della moratoria sul credito con le banche, è in corso di definizione una guida interpretativa che verrà firmata dall'Abi e da tutte le associazioni coinvolte nell'operazione. *Antonio Criscione*



## IL SOLE 24 ORE

### I passaggi

**La raccolta dati.** La Sose, in collaborazione con associazioni e ordini, si appresta a raccogliere in tre differenti tornate i dati relativi all'andamento economico dei contribuenti per misurare gli effetti della crisi economica e finanziaria. La raccolta riguarderà i dati relativi alle contabilità dei contribuenti. Le informazioni saranno trasmesse in forma anonima, come già avvenuto l'anno scorso, alla Società per gli studi di settore. L'anno scorso furono raccolti i dati relativi a circa 300 mila contribuenti

**Le revisioni in atto.** Per gli studi in revisione nel 2009 associazioni di categoria e ordini professionali rappresentati nella Commissione di esperti per gli studi di settore non hanno espresso il parere sulla validazione nella riunione del 16 settembre scorso. Successivamente non è stato pubblicato in Gazzetta il provvedimento per l'approvazione degli studi revisionati. La scadenza fissata dalla legge per questa pubblicazione è quella del 30 settembre

**Le prossime mosse.** La mancata pubblicazione del provvedimento di applicazione degli studi entro il 30 settembre comporterebbe la loro inapplicabilità all'annodi imposta 2009. E' verosimile perciò che venga fissato un nuovo termine per la revisione. La data probabile indicata da associazioni e tecnici del settore è quella del 31marzo. In questo modo si arriverebbe al via libera contemporaneo delle revisioni per il 2009 e dei correttivi congiunturali per la crisi economica validi per tutti gli studi di settore.

## ITALIA OGGI

Associazioni di imprese e software house in campo. Le informazioni confluiranno nei correttivi

### **Studi, al via i questionari 2009**

Trasmissione dei dati trimestrali per intercettare la crisi

Studi di settore, al via l'operazione questionari sulla crisi 2009. La raccolta dei dati e delle informazioni non sarà più effettuata con la doppia modalità on-line e cartacea ma passerà attraverso la collaborazione delle associazioni di imprese e delle case di software che ricaveranno e invieranno, in tre step, alla società per gli studi di settore (Sose) i dati in maniera assolutamente anonima. Inoltre le informazioni 2009 che evidenzieranno nel vivo la crisi economica avranno un ruolo di primo piano per la elaborazione dei correttivi 2009, che potrebbero essere in numero maggiore rispetto a quelli dello scorso anno. Sono queste alcune novità sul cantiere aperto per gli studi di settore. Un cantiere che porterà alla revisione, per ora congelata, in attesa (dell'ufficializzazione per via normativa, da parte del ministero dell'economia guidato da Giulio Tremonti), della proroga per l'approvazione degli studi di settore.

I questionari 2009. La prima novità della nuova edizione dei questionari su come la crisi economica ha influenzato i risultati economici delle imprese e dei professionisti è che non saranno più disponibili per la compilazione on-line. La motivazione, alla base di questo cambio di rotta, è da ricercarsi, forse nella scarsa affluenza di compilazione del meccanismo on-line nel 2008. La gestione dunque sarà affidata alle associazioni rappresentative delle imprese e alle case produttrici di software. Gli invii saranno effettuati attraverso dei codici numerici identificativi, per masse, garantendo l'anonimato dell'impresa. La platea dei contribuenti interessati dovrebbe essere la stessa della precedente edizione e cioè circa 300 mila contribuenti tra imprese e professionisti. «Per noi è fondamentale fare una misurazione della crisi» osserva Giampiero Brunello, amministratore delegato della Sose, «e speriamo in un'ampia partecipazione per fotografare al meglio la situazione per settore, per singole imprese e per territorio», dichiara Brunello.

«La situazione delle imprese sarà fotografata in maniera più scientifica» spiega Claudio Carpentieri, rappresentante fiscale della Cna, «e se possibile in maniera più certosina rispetto all'operato dell'anno scorso. L'obiettivo» continua Carpentieri, «è quello di evitare di arrivare a delle stime rispetto alle quali poi i contribuenti non si rispecchiano». La novità di gestione con un ruolo molto forte delle software house è apprezzata anche da Andrea Trevisani, rappresentante fiscale della Confartigianato, «il coinvolgimento delle software house non può che migliorare il lavoro finale. L'anno scorso poi abbiamo iniziato tra gennaio e marzo a lavorare sulla crisi», ricorda Trevisani, «quest'anno ci stiamo muovendo con più tempo e con il coinvolgimento delle software house ci sarà una risposta di informazioni migliore perchè la massa dei dati elaborabili sarà più ampia». Il flusso dei dati riguarderà in particolare gli elementi relativi ai ricavi e al costo del venduto a tutte quelle informazioni, insomma che sono estrapolabili dal Quadro F del modello studi di settore.

E sui risultati le associazioni già in un certo senso sono preparate a fare i conti con dei dati in cui la crisi è molto più evidente rispetto all'anno scorso.

Invii in tre tappe. L'obiettivo è marzo 2010 quando sugli studi di settore confluiranno due appuntamenti: il primo quello della validazione dei 60 studi di settore. La validazione è stata congelata in attesa di avere proprio maggiori informazioni sulla crisi e per monitorare, con la collaborazione degli osservatori regionali lo studio di settore UG69U, quello dell'edilizia, il primo a carattere «federalista». Il secondo appuntamento è quello che riguarda tutti i 206 studi di settore e i correttivi crisi per il 2009. Un pacchetto unitario in attesa che venga fissato per via legislativa la proroga della validazione dei 69 studi di settore.

Invii in tre tranches. Il primo gruppo di dati arriverà a Sose intorno al sedici novembre prossimo e prenderà in esame le informazioni dei primi sei mesi del 2009. Il flusso di informazioni sarà poi confrontato con i primi sei mesi del 2008. Il secondo appuntamento sarà per il 15 dicembre 2009 ad essere esaminati saranno i dati relativi a gennaio settembre 2009 sempre posti a confronto con lo stesso periodo del 2008 infine si compirà un raffronto tra tutto il 2008 e tutto il 2009. Gli invii quindi a operazione conclusa racconteranno non una fornitura a valle delle informazioni ma l'andamento per imprese e professionisti passo passo, trimestre per trimestre. L'esperienza di Sose per il 2009 si fa forte di quella dello scorso anno quando si era all'inizio della crisi e non c'erano stati grossi effetti anche nei dati. Avevano scricchiolato soprattutto le rimanenze finali ma ora si attende il contraccolpo sui ricavi. L'analisi più affinata consentirà poi di definire meglio i correttivi del 2009. Gli esempi cioè per i tecnici Sose diventeranno più importanti e saranno fondamentali per la definizione dei nuovi correttivi che potrebbero essere uguali a quelli 2008 ma potrebbero anche arricchirsi di nuove voci. La parola in questo caso spetterà ai dati trimestrali di imprese e professionisti. *Cristina Bartelli*

## IL SOLE 24 ORE

### Cassazione penale. Esteso il concetto di «parte» **Corruzione giudiziaria per il giudice delegato**

La Cassazione rafforza la trasparenza del processo fallimentare. E afferma che costituisce corruzione in atti giudiziari anche quella del giudice delegato. La Corte, con la pronuncia 36323 depositata il 18 settembre 2009, ha respinto le tesi della difesa di un magistrato addetto alla sezione fallimentare che aveva sostenuto come la funzione svolta dal giudice esclude il requisito necessario che la condotta sia realizzata in un processo civile o penale che con parti, proprio perché il comportamento illecito deve essere realizzato con l'obiettivo di favorire o danneggiare una di queste. La sentenza sottolinea però come il fondamento giuridico per ricondurre la funzione del giudice delegato a soggetto attivo della corruzione in atti giudiziari «è nel fatto che il procedimento fallimentare ha natura e garanzie proprie di “processo civile” e che i soggetti interessati, si configurano come parti formali e sostanziali». In particolare il fallito non è un semplice soggetto passivo del processo, ma una parte del processo la cui sfera giuridica può subire gli effetti del procedimento. Stesso discorso, ma rovesciato, per i creditori che, come titolari dell'azione esecutiva fallimentare, provocano la prosecuzione del procedimento concorsuale, nel cui ambito sono i destinatari dei risultati economici e giuridici. Inoltre, grazie al principio della *par condicio*, ciascun creditore viene ad assumere nei confronti dell'altro la posizione di «parte sostanziale». A voler tacere poi degli acquirenti dei beni provenienti dall'attivo. Così, nel perimetro della corruzione in «atti giudiziari» deve, per la Corte, rientrare anche l'esercizio della funzione giudiziaria a favore di professionisti con una gestione illecita delle procedure concorsuali, attraverso la formazione di collegi falsi con l'obiettivo di concentrare sull'imputato la gestione complessiva delle procedure concorsuali e disporre dei relativi interventi a favore di professionisti cui erano conferiti i più diversi incarichi. Come pure nel mirino è finita l'applicazione agli stessi professionisti dei massimi tariffari con aumento ingiustificato dei costi della procedura, la liquidazione a favore dei curatori di indennizzi anomali, la vendita di beni aziendali con provvedimenti in bianco. Inoltre la Cassazione ricorda che per il reato di corruzione in atti giudiziari non è necessario che l'accordo sia strumentale al compimento di uno specifico atto individuato sin dall'origine, ma può bastare anche una generica e ampia messa a disposizione della funzione giudiziaria agli interessi privati. «In conclusione — precisa la Corte — là dove l'accettazione della promessa e la ricezione dell'utilità siano unitarie, nel senso che siano riconducibili alle medesime fonti, anche se in funzione di una pluralità di atti da compiere, il reato si configura come una condotta pressoché unitaria, pur in presenza di una pluralità di utilità che realizzano solo elargizioni già tacitamente convenute». *Giovanni Negri*

**L'allargamento. Cassazione penale, sentenza n. 36323/2009.** Il fondamento giuridico che riconduce la funzione del giudice delegato alle procedure concorsuali a soggetto attivo del delitto di corruzione in atti giudiziari è nel fatto che il procedimento fallimentare ha natura e garanzie proprie di “processo civile” e che i soggetti interessati si configurano come parti formali e sostanziali a) il *fallito*, non è un semplice soggetto passivo del processo, bensì parte sostanziale passiva la cui sfera giuridica viene direttamente a subire gli effetti del procedimento rispetto ai quali egli può esperire azione a tutela e garanzia della propria posizione soggettiva; b) i creditori che, in qualità di parti titolari dell'azione esecutiva fallimentare, determinano la prosecuzione del procedimento “fallimentare”, nell'ambito del quale sono i diretti destinatari dei risultati economici e giuridici; risultati che, oltre a essere caratterizzati dalla convergente tutela di posizioni soggettive contrapposte a quella del fallito, devono essere attuati in ossequio alla garanzia della *par condicio* nel cui ambito ciascun creditore reciprocamente nei confronti dell'altro riveste il ruolo di “parte sostanziale”; c) gli acquirenti dei beni della massa attiva, parti della procedura di liquidazione dell'attivo fallimentare e specificamente della fase esecutiva cui è preposto il giudice delegato in funzione di “giudice dell'esecuzione” per garantire le posizioni soggettive delle parti nella “vendita fallimentare” che non può che configurarsi come “vendita coattiva giudiziaria”.

## ITALIA OGGI

Ultimi tasselli per il Trattato di Lisbona: con l'entrata in vigore Unione europea più agile

### **Giustizia, maggioranze qualificate**

Addio all'unanimità per il voto su 45 settori d'interesse Ue

Unione europea più agile. A partire dalla cooperazione giudiziaria e di polizia. Questo uno dei principali obiettivi che potrebbe facilmente essere raggiunto grazie alla più che probabile entrata in vigore (mancano ancora le firme dei presidenti ceco e polacco) del Trattato di Lisbona. Che significherebbe anzitutto ampliamento del voto a maggioranza qualificata a ben 45 settori. Il voto a maggioranza qualificata prevede una doppia maggioranza: del 55% degli stati membri, rappresentanti il 65% della popolazione. Ciò significa che per formare una cosiddetta «minoranza di blocco» sono necessari almeno quattro stati. Tra i 45 settori che passano dall'unanimità al voto a maggioranza qualificata spiccano la giustizia e gli affari interni, mentre tra quelli che rimarranno soggetti all'unanimità ci sono il sistema tributario, la sicurezza sociale, i diritti dei cittadini, le lingue, le sedi delle istituzioni e le linee principali delle politiche comuni di difesa, sicurezza e politica estera. In alcune di queste aree, quali ad esempio le misure antidiscriminatorie, l'Europarlamento eserciterà il diritto di approvazione, mentre per altre (come l'ecologia), vengono introdotte delle «passerelle» specifiche alla procedura legislativa ordinaria.

Il nuovo sistema non entrerà in vigore fino al 2014. Ed è previsto, inoltre, un periodo transitorio fino al 2017, durante il quale una decisione potrà essere bloccata in base alle regole di voto definite dal trattato di Nizza. Introdotta anche una clausola di solidarietà in base alla quale se uno Stato membro subisce un'aggressione armata, gli altri stati membri sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza. Prevista anche la figura di un nuovo presidente del Consiglio europeo permanente (eletto per due anni e mezzo), che presiederà i lavori del Consiglio e assicurerà la preparazione delle riunioni del Consiglio e presenterà all'Europarlamento una relazione dopo ciascuna delle riunioni. Lo stesso Consiglio con Lisbona diviene un'istituzione a pieno titolo dell'Unione, soggetta al controllo della Corte di giustizia europea. Ad eccezione del consiglio dei ministri degli esteri, presieduto dall'Alto rappresentante, gli altri Consigli settoriali saranno presieduti dai ministri rappresentanti tre stati membri per un periodo di 18 mesi.

Il Consiglio delibererà in seduta pubblica, e il Trattato introduce il principio di proporzionalità regressiva per l'assegnazione dei seggi nel Parlamento europeo. Anche il presidente della Commissione sarà eletto dall'Europarlamento, su proposta di candidatura a cura del Consiglio, che delibererà a maggioranza qualificata, tenendo conto dei risultati delle elezioni europee. A partire dal 2014, poi, verrà ridotto il numero dei membri della Commissione europea, che sarà composta da un numero di commissari pari ai due terzi del numero degli stati membri, a meno che il Consiglio europeo non adotti all'unanimità una decisione diversa. Per garantire condizioni di parità tra gli Stati membri, è introdotto un sistema di rotazione che farà sì che ogni paese sarà rappresentato in seno a due collegi su tre. Anche la giurisdizione della Corte Ue di giustizia viene estesa. E in particolare a tutte le attività dell'Unione europea, ad eccezione della politica estera e di sicurezza comune.

Tuttavia la Corte svolge una funzione di controllo nel caso di violazioni procedurali o conflitti di competenze (controllando in questo modo il confine tra il primo e il secondo pilastro). La stessa Corte può ricevere ricorsi contro le misure che limitano i diritti delle persone ed esprimere un parere in merito ai trattati internazionali. Qualora il parere della Corte fosse contrario, l'accordo previsto non potrà entrare in vigore a meno che non sia modificato o che i trattati siano rivisti. Anche il numero degli avvocati generali aumenterà, e passeranno così da 8 a 11.

A bisogno potranno essere istituiti dei tribunali specializzati, previo accordo del Parlamento, ad esempio in materia di brevetti. Il primato del diritto comunitario con il Trattato viene dunque affermato; per quanto in modo sommario. Saranno gli stati membri a dover garantire mezzi di tutela adeguati e la facoltà della Corte e della Commissione di infliggere sanzioni in caso di violazioni viene rafforzata.

L'estensione dei poteri della Corte nel campo dei diritti della proprietà intellettuale dovrà ad ogni modo presa all'unanimità. Introdotta anche la personalità giuridica dell'Ue nell'insieme delle sue competenze nell'ambito del diritto internazionale. In questo modo gli Stati membri potranno concludere unicamente accordi internazionali compatibili con il diritto comunitario. L'Europarlamento dovrà approvare tutti gli accordi relativi ai settori soggetti alla procedura legislativa ordinaria, gli accordi di associazione e gli accordi con implicazioni di tipo istituzionale o di bilancio. *Paolo Bozzacchi*

## ITALIA OGGI

Tra meno di due settimane il Programma di Stoccolma

### **La presidenza svedese mette al centro i cittadini**

Un segno evidente nel cammino della cooperazione giudiziaria europea. Questo l'obiettivo della presidenza svedese di turno dell'Unione europea, che tra meno di due settimane presenterà il «Programma di Stoccolma», ricco di novità. Il Programma dovrebbe essere approvato entro la fine dell'anno, e in caso di esito positivo costituirebbe il riferimento europeo su cooperazione giudiziaria e doganale, lotta al crimine, immigrazione, asilo e visti dal 2010 al 2014. Al fine di creare un'Europa più sicura e solidale, la presidenza svedese ha intanto lanciato lo slogan del nuovo quadro pluriennale: «Costruire un'Europa dei cittadini», indicando anche quali sono le finalità specifiche che lo caratterizzano. Promuovere i diritti individuali, la sicurezza e la solidarietà, infatti, sono obiettivi ambiziosi, che toccano da vicino temi «caldi» del dibattito comunitario, quali in particolare l'immigrazione e l'accoglienza. La Svezia ha assicurato che «la solidarietà fra gli stati membri sulle richieste di asilo costituisce una priorità, sulla base del Patto europeo su immigrazione e asilo sottoscritto all'unanimità nel 2008. Altri punti cari alla presidenza di turno sono la cooperazione transfrontaliera nella lotta al crimine, e l'equilibrio fra sicurezza e protezione della privacy. All'Europarlamento, intanto, è di nuovo in discussione il “pacchetto asilo”, che prevede una serie di misure comuni sul trattamento dei richiedenti asilo, sui rimpatri e sulla condivisione della pressione fra i vari Stati Ue». Dopo la presentazione (che avverrà entro due settimane), il testo verrà poi discusso dai 27 governi, con l'obiettivo di approvarlo entro la fine del 2009. Nel frattempo la commissione Libertà civili, giustizia e affari interni dell'Europarlamento preparerà una risoluzione che dovrebbe essere votata entro ottobre in commissione e a novembre in plenaria. Secondo il Programma le decisioni giudiziarie in materia civile devono poter essere eseguite direttamente e senza procedimenti intermedi. Per le decisioni di diritto civile e commerciale, occorrerà pertanto abolire in generale l'exequatur ancora troppo spesso necessario per l'esecuzione delle decisioni pronunciate in altri stati membri. A tal fine, sarà necessario, in un primo momento, armonizzare le norme di conflitto di leggi nei settori interessati. Utile, inoltre, estendere il riconoscimento reciproco a materie non ancora ricomprese che rivestono un ruolo centrale nella vita di tutti i giorni, quali le successioni e i testamenti, i regimi patrimoniali tra coniugi e le conseguenze patrimoniali delle separazioni. In termini generali, sarà opportuno raggruppare gli strumenti adottati in un codice della cooperazione giudiziaria in materia civile che ne faciliti l'applicazione. In materia penale, il principio del riconoscimento reciproco deve applicarsi nelle diverse fasi processuali.

Il riconoscimento reciproco va esteso anche ad altri tipi di decisioni che possono avere, a seconda degli Stati membri, un carattere penale o amministrativo. I testimoni o le vittime di reati possono ad esempio essere soggetti a particolari misure di protezione che devono potersi applicare da uno stato membro all'altro. Analogamente, alcune multe, che a seconda degli stati possono avere natura penale o amministrativa, devono poter essere eseguite da uno stato all'altro onde garantire, in senso più specifico, una maggiore sicurezza stradale e, in senso più generale, il rispetto delle politiche dell'Unione.

L'Unione deve mirare al riconoscimento reciproco delle decisioni di decadenza dall'esercizio di diritti e favorire, a tal fine, lo scambio sistematico di informazioni tra gli stati membri. In prima battuta, occorrerà occuparsi delle interdizioni che possono avere maggiori ripercussioni sulla sicurezza delle persone o sulla vita economica: interdizione dall'esercizio di determinate professioni, ritiro della patente di guida, sospensione dalla carica di amministratore di una società o interdizione alla partecipazione ad appalti pubblici ecc. Nell'attuale contesto di crisi economica, l'Unione deve essere particolarmente vigile e impedire che comportamenti illeciti o pregiudizievoli del corretto funzionamento del mercato possano riprodursi da uno stato membro all'altro senza essere puniti.



## ITALIA OGGI

Le modifiche all'attività della Corte di Strasburgo nel protocollo in vigore dal 1° ottobre

### **Diritti dell'uomo, ricorsi sprint**

Un solo giudice per respingere le istanze, tre per accettarle

Lo scorso 1° ottobre 2009 è entrato in vigore il Protocollo n. 14-bis alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, avente per obiettivo quello di migliorare le capacità della Corte di Strasburgo nel trattare i ricorsi a lei presentati. Il Protocollo è stato pensato per alleggerire il carico di lavoro della Corte europea dei diritti dell'uomo, gravata da troppi ricorsi e impossibilitata a dedicarsi con tutte le energie del caso alle attività fondamentali del proprio mandato. Adottato a Madrid dal Comitato dei ministri il 12 maggio scorso ed entrato in vigore al momento della sua terza ratifica da parte di uno stato membro, il Protocollo intende fronteggiare con tempestività una situazione che vede un numero di ricorsi alla Corte esponenzialmente crescente negli ultimi dieci anni, tanto a causa dell'adesione di nuovi stati al Consiglio d'Europa quanto del semplice incremento dei ricorsi individuali nei confronti dei nuovi così come dei vecchi stati membri. All'inizio di quest'anno erano circa 97 mila le cause pendenti davanti alla Corte di Strasburgo. Questa situazione rischia seriamente di metterne in crisi il funzionamento. Si è così arrivati alla stesura del precedente Protocollo n. 14, aperto alle firme nel 2004 e la cui entrata in vigore è prevista alla ratifica di tutti gli stati membri. Manca all'appello quella della Federazione Russa. In attesa di quel momento, i vari paesi hanno convenuto di adottare ad interim il Protocollo n. 14-bis, aperto alle firme il 27 maggio 2009, che dell'altro raccoglie le misure in grado di migliorare il più rapidamente possibile le capacità della Corte. Le previsioni di questo nuovo Protocollo si applicheranno a tutti i ricorsi pendenti davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo contro stati membri per i quali esso è entrato in vigore ovvero che dichiarino di desiderare che così si proceda. L'esigenza del Protocollo n. 14-bis è insorta dalla consapevolezza che fosse quanto mai necessario sollevare immediatamente la Corte dai casi palesemente irricevibili o ripetitivi. Le disposizioni principali del Protocollo n. 14-bis prevedono infatti, da un lato, che un giudice unico, invece che un comitato di tre giudici, come accadeva prima, possa respingere i ricorsi manifestamente irricevibili e, dall'altro, che un comitato di tre giudici, invece che camere di sette giudici o la Grande Camera, come accadeva prima, possa dichiarare un ricorso ricevibile ed emettere una sentenza sul merito qualora esista una giurisprudenza consolidata della Corte sul medesimo argomento (casi ripetitivi). A oggi, sette stati (Danimarca, Georgia, Islanda, Irlanda, Monaco, Norvegia, Slovenia) hanno firmato e ratificato il Protocollo n. 14-bis e otto (Austria, Francia, Lussemburgo, Polonia, Romania, San Marino, Spagna, ex Repubblica Iugoslava di Macedonia) lo hanno solo firmato. Altri otto stati (Albania, Belgio, Estonia, Germania, Liechtenstein, Paesi Bassi, Svizzera, Regno Unito) hanno optato per una procedura alternativa, accettando attraverso una dichiarazione che le disposizioni previste dal Protocollo vengano applicate temporaneamente ai ricorsi presentati contro di loro. Dallo scorso 1° luglio, la Corte ha già comunicato che 727 decisioni, riguardanti gli stati che hanno accettato l'attuazione immediata delle nuove procedure, sono state prese in loro applicazione. Di questi, 369 ricorsi riguardavano la Germania, 131 il Regno Unito, 82 la Svizzera, 57 i Paesi Bassi, 38 l'Estonia, 17 la Norvegia, 14 l'Irlanda, 9 il Lussemburgo, 7 la Danimarca e 3 il Liechtenstein. *Patrizio Gonnella*



## ITALIA OGGI

La corretta interpretazione delle disposizioni del Codice della strada

### **A giudizio senza querela**

Stretta sui sinistri provocati da guida alterata

Il conducente molto alterato dall'alcol o dalla droga che provoca un incidente stradale con feriti sarà sottoposto ad un procedimento penale anche senza presentazione di querela. Sta creando allarme negli operatori una interpretazione riportata da organi di stampa, secondo la quale la punibilità del reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. c) del Cds (guida in stato di ebbrezza con concentrazione alcolica accertata di oltre 1,5 g/l) e dell'art. 187 Cds sarebbe legata ad una querela di parte nell'ipotesi in cui il reo si sia reso responsabile di un sinistro stradale con esiti lesivi per la controparte coinvolta. Questa interpretazione fa discendere questa conseguenza dal fatto che, nei casi in questione, la violazione dell'art. 186 comma 2 lett. c) o dell'art. 187 verrebbe vista come un elemento costitutivo di uno specifico reato, le lesioni personali colpose, atteso che l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 590 c.p. è andato a prevedere una precisa sanzione nell'ipotesi in cui le lesioni colpose siano proprio state causate da un conducente ebbro (con oltre 1,5 g/l di concentrazione alcolica nel sangue) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Questa tesi non è condivisibile. Per far sì che si verifichi un «reato complesso» (quale sarebbe l'ipotesi prospettata dall'impostazione che abbiamo riportato) è necessario, come ricordato negli anni da costante giurisprudenza che uno dei reati, convergendo per volontà legislativa nell'altro quale elemento costitutivo o circostanza aggravante, perda la propria autonomia, fondendosi, per l'identità con l'elemento soggettivo e di quello oggettivo, in un solo reato. Ma così non pare nel caso in esame laddove le due fattispecie di reato appaiono distinte e l'incremento della pena in caso di lesioni colpose perpetrate ad altri in una particolare condizione psico fisica alla guida non è altro che una precisa scelta del legislatore, che ha voluto considerare tale circostanza come un'aggravante. A sconfessare inoltre la tesi illustrata in precedenza secondo la quale tale ipotesi criminosa sarebbe procedibile solo a querela vi è comunque un ulteriore elemento, fornito dall'art. 131 del c.p. In tale norma si legge infatti che nelle ipotesi di reato complesso «\_si procede sempre d'ufficio, se per taluno dei reati, che ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti, si deve procedere d'ufficio\_». Pertanto, se si vuole considerare la fattispecie in esame come un unicum, bisognerebbe ipotizzare addirittura una procedibilità d'ufficio anche per il reato di lesioni personali colpose, e non una procedibilità a querela, dal momento che i reati di cui agli artt. 186 e 187 sono procedibili d'ufficio. Si ritiene che, anche nelle ipotesi narrate, sia pertanto preferibile la strada che indica la procedibilità d'ufficio per il reato di cui all'art. 186 c. 2 lett. c) o di cui all'art. 187, lasciando, in quanto fattispecie diversa, la procedibilità soggetta a querela per il reato di cui all'art. 590, pur avendo presente che in questa particolare ipotesi la condanna per questo tipo di reato sarà più grave dell'ordinario. *Giacomo Pellegrini*